

REGOLAMENTO ORGANICO

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI CENTRALI

Delibera n.39/05 Consiglio Federale 30.4.05

CONSIGLIO FEDERALE, GIUNTA ESECUTIVA e CONSULTA NAZIONALE

1 – CONSIGLIO FEDERALE : COMPITI

1. I compiti del consiglio Federale sono indicati nell'articolo 38 dello Statuto, che di seguito si trascrive:

1. Il Consiglio Federale è l'organo di gestione e indirizzo generale della FIPAV e, in conformità al bilancio programmatico di indirizzo approvato per ogni quadriennio dall'Assemblea Nazionale elettiva, disciplina e coordina l'attività della FIPAV predisponendo i programmi per il conseguimento dei fini istituzionali della Federazione.

2. In particolare, al Consiglio Federale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) adottare lo Statuto e i regolamenti federali, nonché i relativi atti interpretativi ed applicativi;

b) deliberare il bilancio preventivo e approvare annualmente il bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta Esecutiva da inviare al CONI per l'approvazione della Giunta Nazionale;

c) deliberare gli importi delle quote associative e delle quote federali;

d) deliberare, se delegato dal CONI, il riconoscimento, ai fini sportivi, delle società ed associazioni sportive; deliberare sulle domande di affiliazione e riaffiliazione, di tesseramento, di incorporazione e di

fusionione;

e) deliberare la convocazione dell'Assemblea Nazionale determinandone data, sede ed ordine del giorno, salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;

f) conferire tutte le cariche federali non elettive, nominare i membri italiani delle commissioni costituite presso la CEV e la FIVB e nominare i componenti degli Organi giurisdizionali;

g) approvare i programmi di carattere internazionale della FIPAV e seguirne lo svolgimento;

h) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione;

i) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti federali;

j) esaminare e valutare i pareri espressi e le proposte formulate dalla Consulta Nazionale sulle materie di cui all'art.48.

3. Il Consiglio Federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi ed obiettivi di interesse federale. Può, altresì, rilasciare delega alla Giunta Esecutiva in ordine a proprie competenze non esclusive.

4. Nel rispetto dei compiti ad esso attribuiti nei commi precedenti, il Consiglio Federale può delegare ai Comitati Territoriali specifiche competenze tecnico-organizzative e conferire ai medesimi l'espletamento di servizi a favore degli associati aventi sede nel territorio di competenza.

5. Il Consiglio Federale, infine, delibera su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro organo.

2 - GIUNTA ESECUTIVA : COMPITI

1. I compiti della Giunta Esecutiva sono indicati nell'articolo 39, comma 3, dello Statuto, che di seguito si trascrive:

3. Alla Giunta Esecutiva sono attribuiti i seguenti compiti:

- formulare proposte al Consiglio Federale sulle materie di competenza di quest'ultimo;*
- predisporre il bilancio d'esercizio e sottoporlo alla deliberazione del Consiglio Federale;*
- proporre al Consiglio Federale l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici e dei servizi federali, nonché l'assunzione e l'inquadramento del personale dipendente;*
- avanzare proposte al Consiglio Federale in ordine alle azioni giudiziarie e alla resistenza in giudizio della federazione;*
- nominare commissioni e gruppi di studio e affidare incarichi ad esperti su materie attinenti lo sport e le attività della federazione, determinando il compenso e la durata;*
- adottare nei casi urgenti provvedimenti di competenza del Consiglio Federale con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso.*

2. Ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'articolo 38 dello Statuto, con delibera n. XX del XX xxxxxx 2005 il Consiglio Federale ha delegato alla Giunta Esecutiva i seguenti, ulteriori compiti:

- 1) di quanto all'articolo 38, commi 1 e 2 dello Statuto:
 - a) coordinare e disciplinare l'attività della FIPAV secondo i programmi approvati dal Consiglio Federale;
 - b) deliberare sulle domande di affiliazione e riaffiliazione, di tesseramento, di assorbimento, di fusione e di cessione di diritti;
 - c) dare attuazione ai programmi di carattere internazionale deliberati dal Consiglio Federale;
- 2) di quanto all'articolo 34, comma 2 , dello Statuto:
 - a) deliberare sull'ordinamento e l'organizzazione degli uffici e dei servizi federali nonché sull'assunzione e l'inquadramento del personale dipendente;

- b) deliberare in ordine alle azioni giudiziarie ed alla resistenza in giudizio della Federazione;
- 3) di quanto all'articolo 2, comma 2, dello Statuto:
- a) dettare le regole del gioco della pallavolo, in aderenza alle norme della FIVB;
 - b) disciplinare l'ordinamento dei campionati, i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati, assegnare il titolo di Campione d'Italia e ratificare le promozioni e le retrocessioni;
 - c) presiedere alla formazione delle squadre nazionali e fissarne il programma;
 - d) fissare i criteri di promozione e retrocessione nei campionati, basati esclusivamente sul diritto sportivo, e i criteri di iscrizione ai campionati basati anche sui requisiti economici-gestionali e di equilibrio finanziario degli affiliati;
 - e) curare le relazioni sportive internazionali anche al fine di armonizzare i calendari sportivi;
 - f) promuovere e organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie;
 - g) promuovere, organizzare e gestire la trasmissione radiofonica, televisiva e telematica di programmi, rubriche, informazioni ed ogni altra comunicazione;
 - h) organizzare conferenze, dibattiti, riunioni e convegni;
 - i) promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia mediante sovvenzioni, corsi di formazione professionale anche sotto forma audiovisiva.

3 – CONSULTA NAZIONALE

1. I compiti della Consulta Nazionale sono indicati nell'articolo 48 dello Statuto, che qui di seguito si trascrive:

1. La Consulta Nazionale è organismo consultivo del Consiglio Federale e, a tal fine, esprime pareri e formula proposte in ordine:

- | |
|---|
| <p>a) <i>al bilancio preventivo e al bilancio d'esercizio;</i></p> <p>b) <i>all'ordinamento dei campionati e ai criteri di promozione e di retrocessione dei partecipanti;</i></p> <p>c) <i>all'adozione dei regolamenti federali e alle proposte di modifica dello statuto;</i></p> <p>d) <i>all'istituzione e alla composizione delle commissioni federali.</i></p> |
|---|

4 – SEGRETERIA DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Nell'ambito della Segreteria Generale, la Segreteria degli Organi Collegiali è l'ufficio, organizzato in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, che opera secondo i principi di imparzialità e trasparenza a supporto dell'attività del Consiglio Federale, della Giunta Esecutiva, dei Consiglieri federali e della Consulta Nazionale.

2. In particolare, alla Segreteria degli Organi Collegiali sono attribuiti i seguenti compiti:

- predisposizione del piano annuale delle riunioni del Consiglio Federale della Giunta Esecutiva e della Consulta Nazionale con l'indicazione di massima degli argomenti da trattare, per sottoporlo alla deliberazione degli organi stessi;
- raccolta delle proposte di delibera elaborate dagli uffici e dai settori federali;
- stesura della bozza dell'ordine del giorno delle singole riunioni;
- predisposizione e invio della convocazione delle riunioni;
- gestione della logistica delle riunioni e organizzazione delle trasferte dei partecipanti;
- invio della documentazione per le riunioni.

5 – SEGRETERIA GENERALE

1. La Segreteria Generale è l'ufficio, organizzato in base ai criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, che secondo i principi di imparzialità e trasparenza opera, tra l'altro, per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Collegiali tramite gli altri uffici e i settori federali.

2. In particolare, relativamente al funzionamento degli Organi Collegiali centrali, alla Segreteria Generale sono attribuiti i seguenti compiti:

- stesura delle risultanze delle riunioni e diffusione delle stesse all'interno degli uffici federali, ai consiglieri federali e ai comitati territoriali;
- numerazione, firma e archiviazione delle delibere;
- trasmissione delle delibere numerate e firmate agli uffici e ai settori federali interessati;
- dopo l'approvazione, trasmissione dei verbali delle riunioni ai Consiglieri Federali e archiviazione degli stessi;
- preparazione di un estratto di ciascun verbale approvato e pubblicazione dell'estratto sul sito web della FIPAV.

6 – SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale della federazione assiste nella qualifica alle riunioni del Consiglio Federale, della Giunta Esecutiva e della Consulta Nazionale. In caso di assenza o impedimento può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria.

2. Il Segretario Generale redige i verbali delle riunioni, che devono essere sottoscritti dal Presidente Federale o da chi ne ha fatto le veci e dal Segretario stesso, e li sottopone all'approvazione dell'Organo Collegiale nel corso della riunione immediatamente successiva.

3. Durante le riunioni degli Organi Collegiali centrali il Segretario Federale ha facoltà di prendere la parola, senza diritto di voto, fornendo sugli argomenti in discussione chiarimenti e delucidazioni nei limiti della propria competenza.

7 – PROPOSTE DI DELIBERA

1. Le proposte di delibera da sottoporre alla discussione e approvazione degli Organi Collegiali sono preparate dagli uffici e dai settori federali competenti, d'intesa con il Consigliere Federale eventualmente delegato a seguire la materia.

2. Nella preparazione delle proposte di delibera gli uffici e i settori federali devono tener conto del bilancio programmatico di indirizzo approvato per ogni quadriennio dall'Assemblea Nazionale, dei programmi approvati dal Consiglio Federale o dalla Giunta Esecutiva nonché delle ulteriori decisioni assunte dai medesimi organi; ove la delibera proposta comporti un impegno di spesa, gli uffici e i settori federali devono verificare con il Settore Amministrazione la loro congruenza con il bilancio preventivo.

3. La proposta di delibera e il relativo materiale illustrativo è trasmessa dal Capo dell'ufficio o del settore federale competente alla Segreteria degli Organi Collegiali e da quest'ultima inviata ai componenti dell'organo interessato almeno quindici giorni prima della riunione in cui va discussa. Dopo la ricezione della proposta di delibera, i componenti dell'Organo Collegiale possono indicare integrazioni o modifiche fino a dieci giorni prima della riunione.

8 – ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno delle riunioni è predisposto dalla Segreteria degli Organi Collegiali, d'intesa con il Consigliere Federale eventualmente delegato, sulla base delle proposte di delibera pervenute dagli uffici o settori federali nonchè tenendo conto del piano annuale delle riunioni approvato da ciascun organo.

2. La bozza dell'ordine del giorno viene sottoposta per la formulazione definitiva al Presidente Federale, che lo sottoscrive e lo allega all'avviso di convocazione della riunione di cui al successivo articolo 7.

3. Il Presidente Federale è obbligato ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti indicatigli congiuntamente da almeno tre componenti dell'Organo Collegiale ovvero, nei limiti ed ai fini delle sue competenze, dal Segretario Generale.

9 – CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI

1. Le riunioni degli Organi Collegiali sono convocate dal Presidente Federale, che ne stabilisce la data, l'ora e la sede, mediante avviso scritto da trasmettere, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai componenti dell'Organo Collegiale e a coloro che hanno diritto di partecipare o assistere alla riunione.

2. La riunione dell'Organo Collegiale non può essere tenuta prima di cinque giorni dalla data d'invio della convocazione, se non in caso di particolare urgenza.

3. Se alle riunioni tenutesi senza l'osservanza del termine di cui al precedente comma 2 non siano presenti tutti i componenti, l'Organo Collegiale preliminarmente verifica che tutti i componenti siano stati

convocati e che i componenti assenti abbiano espressamente comunicato l'assenso allo svolgimento della riunione pur non potendo intervenire; in difetto di regolare convocazione o dell'assenso dei componenti assenti la riunione dell'Organo Collegiale non può svolgersi.

4. A norma del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto, il Presidente Federale è obbligato a convocare il Consiglio Federale quando ne sia richiesto dalla maggioranza dei componenti. In questo caso il Presidente federale è tenuto a porre in discussione l'ordine del giorno che deve essere allegato – a pena di nullità – alla richiesta di convocazione.

5. Le riunioni straordinarie su richiesta della maggioranza dei componenti devono essere convocate entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza e per una data non superiore a ventuno giorni dalla stessa ricezione. In difetto di convocazione da parte del Presidente Federale o di chi ne fa le veci, provvede il Collegio dei Revisori dei Conti.

6. Ai sensi del quarto comma dell'articolo 42 dello Statuto, il Presidente Federale può invitare a partecipare alle riunioni degli Organi Collegiali centrali, a titolo consultivo, persone con comprovata esperienza nelle materie all'ordine del giorno.

10 – RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI; VALIDITA'; DELIBERAZIONI; APPROVAZIONI

1. Per la validità delle riunioni degli Organi Collegiali centrali è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente Federale o chi ne fa le veci.

2. Il Presidente Federale o chi ne fa le veci presiede le riunioni degli Organi Collegiali centrali, ponendo in discussione gli argomenti secondo l'ordine del giorno, salvo inversione deliberata dalla maggioranza dei componenti presenti, dando la parola a chi vuole intervenire, stabilendo, se necessario, un tempo limite per i singoli interventi, indicando la votazione sulle singole deliberazioni.

3. Nel corso delle riunioni degli Organi Collegiali, le proposte di delibera sono illustrate dal Consigliere Federale eventualmente delegato a seguire la materia, il quale può farsi assistere dal capo dell'ufficio o del settore federale interessato.

4. Le deliberazioni, ad eccezione di quelle del Consiglio Federale per l'approvazione dei Regolamenti federali che richiedono la maggioranza dei due terzi dei componenti, sono approvate se assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

5. Le votazioni avvengono per appello nominale con voto palese, salvo quando, per le nomine o per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente non ritenga di proporre, e l'Organo Collegiale approvi a maggioranza semplice dei presenti, l'adozione del voto segreto.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

11 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: COMPITI E CONVOCAZIONE

1. I compiti del Collegio dei Revisori dei Conti sono stabiliti dal comma 2 dell'articolo 45 dello Statuto, che di seguito si trascrive:

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi federali;*
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità della Federazione;*
- c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;*
- d) redigere una relazione al bilancio;*
- e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie*

2. Come previsto dall'articolo 45, comma 3, dello Statuto, il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su convocazione del Presidente.

3. Per la validità delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

4. Di ciascuna riunione viene redatto specifico verbale, trascritto su apposito registro, numerato e siglato in ogni sua pagina dal Presidente del Collegio, e sottoscritto dagli intervenuti. Ogni verbale viene trasmesso in copia alla Segreteria degli Organi Collegiali per l'invio ai componenti del Consiglio Federale.

5. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere formalmente invitati ad assistere alle riunioni degli Organi Collegiali centrali delle FIPAV.

12 - SEGRETERIA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il supporto all'attività del Collegio dei Revisori dei Conti è fornito dall'Ufficio Amministrazione della FIPAV.

2. A tal fine, all'Ufficio Amministrazione sono attribuiti i seguenti compiti:

- invio della convocazione delle riunioni;
- gestione della logistica delle riunioni e organizzazione delle trasferte dei partecipanti;
- invio dell'eventuale documentazione per le riunioni;
- raccolta dei verbali delle riunioni e archiviazione degli stessi.

**NORME PER IL FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANI COLLEGIALI TERRITORIALI**

13 – COMITATI TERRITORIALI : COMPITI

1. I compiti dei Comitati Territoriali sono indicati nell'articolo 52 dello Statuto, che di seguito si trascrive:

1. In armonia con i principi e gli indirizzi fissati dal Consiglio Federale, i Comitati territoriali rappresentano la FIPAV ai fini sportivi nel territorio di competenza; cooperano con gli organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi nel territorio; promuovono e curano, nell'ambito delle loro competenze, i rapporti con gli organi periferici del CONI, con le Amministrazioni pubbliche, statali e territoriali, nonché con ogni altro organismo competente in materia sportiva e propongono forme di partecipazione dei rappresentanti degli Enti territoriali alla programmazione sportiva.

2. I Comitati territoriali, nei limiti delle loro competenze, hanno autonomia gestionale e amministrativa.

3. Per i fini di cui ai commi che precedono, i Comitati periferici:

- a) organizzano l'attività demandata dal Consiglio Federale;*
- b) amministrano, secondo le norme del Regolamento di*

Amministrazione e Contabilità della FIPAV, i fondi messi a disposizione dalla FIPAV e approvano annualmente il bilancio d'esercizio, corredato dalla relazione del Presidente e da quella del Revisore, in cui devono essere inserite tutte le entrate, a qualsiasi titolo provengano, e tutte le uscite del Comitato; il bilancio d'esercizio deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Federale;

c) esplicano le funzioni attribuite dallo Statuto.

4. Inoltre, i Comitati periferici attuano tutte le iniziative utili e necessarie allo sviluppo e al miglioramento tecnico e funzionale della pallavolo; in particolare i Comitati Regionali, esaminando e valutando i pareri espressi e le proposte formulate dalle Consulte Regionali, curano prevalentemente l'attività di formazione e qualificazione, i Comitati Provinciali prevalentemente l'attività di promozione e sviluppo. A tal fine i Comitati periferici possono predisporre programmi annuali di attività da trasmettere alla Giunta Esecutiva per l'approvazione e l'assegnazione di fondi straordinari.

2. I Comitati territoriali sono retti da Consigli, eletti dalle Assemblee territoriali

3. Ai Consigli territoriali sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) deliberare il bilancio preventivo e approvare il bilancio d'esercizio;
- b) deliberare gli importi delle quote federali per le attività di loro competenza;
- c) deliberare la convocazione dell'assemblea territoriale, determinandone data, sede ed ordine del giorno, salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
- d) conferire tutte le cariche federali territoriali non elettive;
- e) disciplinare l'ordinamento dei campionati di competenza fissandone i criteri di promozione e retrocessione basati esclusivamente sul merito sportivo;
- f) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti federali;

g) svolgere, in quanto compatibili con le proprie attribuzioni, i compiti previsti per il Consiglio Federale nonché qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate necessaria e utile al raggiungimento degli scopi istituzionali della FIPAV.

4. I Consigli territoriali possono delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi ed obiettivi di interesse federale.

14 – SEGRETARIO DEGLI ORGANI COLLEGIALI TERRITORIALI

1. Le funzioni di supporto all'attività degli Organi Collegiali Territoriali sono svolte dal segretario eletto ai sensi dell'articolo 51, comma 3, dello Statuto.

2. Al segretario, in particolare, sono attribuiti i seguenti compiti:

- invio della convocazione delle riunioni con l'ordine del giorno;
- gestione della logistica delle riunioni e organizzazione delle trasferte dei partecipanti;
- invio della documentazione per le riunioni;
- stesura del verbale delle riunioni, trasmissione dello stesso alla Segreteria Generale FIPAV ed archiviazione.

15 – CONSIGLI TERRITORIALI : RIUNIONI

1. I Consigli Territoriali si riuniscono almeno quattro volte l'anno. Alle riunioni deve essere invitato ad assistere il Revisore dei Conti eletto dall'Assemblea territoriale.

2. Le riunioni del Consiglio territoriale sono convocate dal Presidente, che ne stabilisce la data, l'ora e la sede, mediante avviso scritto da trasmettere con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione

ai componenti dell'Organo Collegiale e a coloro che hanno diritto di assistere alla riunione.

3. L'ordine del giorno delle riunioni è predisposto dal Presidente del Comitato, il quale è obbligato ad inserirvi gli argomenti indicatigli congiuntamente da almeno tre componenti dell'Organo Collegiale.

4. Il Presidente è obbligato a convocare in via straordinaria il Consiglio quando ne sia richiesto dalla maggioranza dei componenti. In questo caso il Presidente è tenuto a porre in discussione l'ordine del giorno che deve essere allegato – a pena di nullità – alla richiesta di convocazione. La riunione straordinaria su richiesta della maggioranza dei componenti deve essere convocata entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza e per una data non superiore a ventuno giorni dalla stessa ricezione. In difetto di convocazione da parte del Presidente o di chi ne fa le veci, provvede il Revisore dei Conti territoriale.

5. Il Presidente del Comitato territoriale può invitare a partecipare alle riunioni dell'organo collegiale, a titolo consuntivo, persone con comprovata esperienza nelle materie all'ordine del giorno

16 – RIUNIONI DEI CONSIGLI TERRITORIALI; VALIDITA'; DELIBERAZIONI; APPROVAZIONI,

1. Per la validità delle riunioni degli Organi Collegiali territoriali è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente del Comitato o chi ne fa le veci.

2. Il Presidente del Comitato o chi ne fa le veci presiede le riunioni, ponendo in discussione gli argomenti secondo l'ordine del giorno, salvo inversione deliberata dalla maggioranza dei componenti presenti, dando la parola a chi vuole intervenire stabilendo, se

necessario, un tempo limite per i singoli interventi, indicando la votazione sulle singole deliberazioni.

3. Le deliberazioni sono approvate se assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

4. Le votazioni avvengono per appello nominale con voto palese, salvo quando, per le nomine o per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente del Comitato non ritenga di proporre, e l'Organo Collegiale approvi a maggioranza semplice dei presenti, l'adozione del voto segreto.